

Trieste 23.04.12

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio Disciplina Gestione Rifiuti
dott. Cacciaguerra

All'ARPA del Friuli Venezia Giulia

All'Azienda per i Servizi Sanitari N. 1 TRIESTINA

Alla Capitaneria di Porto di Trieste

Alla Provincia di Trieste

Al dott. Paolo Plossi c/o Provincia di Trieste

All'Autorità Portuale di Trieste

Oggetto: Discarica abusiva di rifiuti a Porto San Rocco nel Comune di Muggia.

Premesso che:

Con sentenza relativa al procedimento di infrazione n. 2003/2077 (causa C-135/05) la terza Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in data 26.04.07 ha condannato l'Italia per non aver adottato tutti i provvedimenti necessari per adempiere agli obblighi di cui alle Direttive 75/442/CE, 91/689/CE e 1999/31/CE relative ai rifiuti pericolosi ed alle discariche di rifiuti.

Con nota del maggio 2007 la Commissione Europea ha chiesto di ricevere entro il 26.06.07 informazioni circa i provvedimenti per ottemperare alla precitata sentenza.

La Commissione Europea con lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE del 31.01.08 ha assegnato all'Italia il termine di due mesi a decorrere dal 04.02.08 per presentare osservazioni.

In data 12.11.08 la Commissione Europea - Direzione Generale Ambiente con nota ENVI ARES(2008)44985 ha nuovamente chiesto di comunicare le misure adottate per adempiere alla sentenza del 26.04.07.

Il 25.06.09 la Commissione Europea ha adottato un parere motivato ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE per il permanere in Italia del fenomeno dello smaltimento illegale e incontrollato di rifiuti e pertanto per la mancata esecuzione della sentenza Della Corte di Giustizia Europea del 26.04.07.

1) Il sito denominato "Porto San Rocco" era ed è interessato dalla presenza di una discarica abusiva di rifiuti.

In tale sito infatti una parte dei terreni costituenti un rifiuto sono stati tratti in loco per

formare appunto anche una discarica abusiva.

2) Con propria nota datata 10.01.05 ed indirizzata alla Commissione Europea - Direzione Generale Ambiente l'Associazione Amici della Terra - Club di Trieste segnalava lo stato di inquinamento del sito precitato.

3) In data 09.02.05 **la Commissione Europea - Direzione Generale Ambiente rispondeva che le fattispecie segnalate "dovrebbero essere fatte ricadere nell'oggetto della procedura di infrazione n° 2003/2077".**

4) Nel verbale di una Conferenza di Servizi tenuta tra gli Enti italiani competenti in data 01.04.05 riguardo alla situazione di Porto San Rocco si precisa che **"per la parte a terra della collina si tratta di rifiuti che dovranno essere smaltiti in quanto non sono autorizzabili a sanatoria"**.

A conferma della presenza della discarica abusiva di rifiuti a Porto San Rocco la Provincia di Trieste in una propria relazione datata 13.10.05 conclude confermando che **tale discarica è priva della necessaria autorizzazione.**

Ad ulteriore conferma della situazione in data 06.02.06 presso il Tribunale Penale di Trieste nel corso di un'udienza il teste dott. Paolo Plossi sotto giuramento davanti al Giudice ha affermato che **"nel momento in cui ci sono dei rifiuti che sono depositati senza autorizzazione all'interno di un sito, di un perimetro, quelli lì devono essere smaltiti a cura di chi ha realizzato l'opera"**.

5) Con sentenza relativa al procedimento di infrazione n. 2003/2077 (causa C-135/05) la terza Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in data 26.04.07 ha condannato l'Italia per le sue discariche abusive presenti sul territorio nazionale.

Tra le discariche abusive per cui l'Italia è stata condannata risulta pertanto esserci anche quella presente appunto a Porto San Rocco, infatti nella precitata sentenza, al punto 11, si legge appunto che **"la Commissione dichiara di voler perseguire, nel procedimento in esame, la Repubblica italiana per la totalità delle discariche abusive esistenti sul suo territorio"**.

6) Nonostante la condanna dell'Italia da parte della Terza Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in data 26.04.07 nel procedimento di infrazione n. 2003/2077 (causa C-135/05), nonostante il 25.06.09 la Commissione Europea ha adottato un parere motivato ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE per il permanere del fenomeno dello smaltimento illegale e incontrollato di rifiuti e pertanto per la mancata esecuzione della sentenza Della Corte di Giustizia Europea del 26.04.07 e nonostante i vari solleciti inviati presso tutti gli Enti competenti le autorità preposte non hanno ancora fatto asportare i rifiuti costituenti la discarica abusiva tuttora presente nel sito denominato "Porto San Rocco" nel Comune di Muggia.

7) Si chiede pertanto l'asporto della discarica abusiva di rifiuti ex tossico - nocivi dal sito denominato Porto San Rocco nel Comune di Muggia in ottemperanza della precitata sentenza del 26.04.07 della Corte di Giustizia Europea ed al fine di rispettare la normativa

europea a seguito del parere motivato del 25.06.09 da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE.

Si auspica che l'asporto della discarica avvenga in breve tempo onde evitare una sanzione della Commissione Europea da addebitarsi ai responsabili dell'inosservanza della sentenza della Corte di Giustizia Europea di cui sopra.

8) Con la presente nota si trasmette in allegato la Comunicazione ai membri della Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo riguardo il caso in argomento.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DI GREENACTION TRANSNATIONAL


Roberto Giurastante

Handwritten signature of Roberto Giurastante in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

GREENACTION TRANSNATIONAL

Via Udine - 34100 Trieste

www.greenaction-planet.org



11.2.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 732/2010, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, a nome di "Greenaction Transnational", su una discarica abusiva a Porto San Rocco, nei pressi di Muggia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rileva che, sulla base della procedura di infrazione n. 2003/2007 avviata dalla Corte di giustizia nel 2007, lo Stato italiano è stato condannato per non avere assunto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. Nel 2009 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato in merito alle discariche abusive presenti sul suo territorio nazionale e alla mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia. Il firmatario riferisce che il fondale di Porto San Rocco, presso Muggia, è stato fortemente esposto all'inquinamento provocato da almeno una discarica abusiva (riconosciuta come tale anche dall'amministrazione provinciale di Trieste) contenente rifiuti tossici. Detta discarica rientra nella procedura di infrazione n. 2003/2077 e avrebbe pertanto dovuto essere sottoposta a interventi di bonifica. Secondo il firmatario, tuttavia, né questa né le altre discariche di Porto San Rocco sono ad oggi state sottoposte a simili interventi. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di adoperarsi affinché il sito della discarica abusiva di Porto San Rocco sia bonificato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011

"La Commissione ha anche ricevuto una lettera dal firmatario avente lo stesso oggetto della petizione. Come indicato nella risposta alla suddetta lettera, la Commissione, dopo aver

ricevuto numerose denunce sulle discariche illegali in Italia, nel 2004 ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato in questione per la sistematica non corretta applicazione della direttiva 75/442/CEE¹ relativa ai rifiuti, della direttiva 91/689/CEE² relativa ai rifiuti pericolosi e della direttiva 1999/31/CE³ relativa alle discariche di rifiuti.

Il 26 aprile 2007, la Corte di giustizia europea ha pronunciato la propria sentenza nell'ambito della procedura d'infrazione in questione (Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana, causa C-135/05) e ha dichiarato quanto segue:

'non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:

– per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti;

– affinché ogni detentore di rifiuti li consegna ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni di smaltimento o di recupero, oppure provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento conformandosi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE;

– affinché tutti gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di smaltimento siano soggetti ad autorizzazione dell'autorità competente;

– affinché in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati; e

– affinché, in relazione alle discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione o erano già in funzione alla data del 16 luglio 2001, il gestore della discarica elabori e presenti per l'approvazione dell'autorità competente, entro il 16 luglio 2002, un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni relative alle condizioni per l'autorizzazione e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie; e affinché, in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottino una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni, facendo chiudere al più presto le discariche che non ottengano l'autorizzazione a continuare a funzionare, o autorizzando i necessari lavori e stabilendo un periodo di transizione per l'attuazione del piano.

La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442, dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'art. 14, lett. a)-c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti'.

La Commissione ha pertanto ottenuto dalla Corte una sentenza che concerne tutte le discariche illegali esistenti sul territorio della Repubblica italiana e che, di conseguenza, deve essere interpretata come applicabile anche alla discarica illegale di Porto San Rocco.

Conclusione

La procedura d'infrazione di cui sopra è ancora in corso e la Commissione continua a

¹ GU L 78 del 26.3.1991, pagg. 32-37.

² GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28.

³ GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.

controllare la situazione per garantire che le autorità italiane eseguano la sentenza. Qualora giunga alla conclusione, anche in base a denunce simili a quella presentata dal firmatario, che le autorità italiane non hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza, la Commissione potrebbe decidere di presentare una seconda richiesta alla Corte, proponendo l'imposizione di ammende nei confronti dell'Italia."